GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — LUNEDI 29 OTTOBRE — NUM. 255

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna e spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

Il Senato del Regno è convocato in pubblica seduta il giorno di giovedì 8 novembre 1888, alle ore 2 pom.

Ordine del giorno:

Sorteggio degli Uffici.

Discussione del disegno di legge:

Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia (N. 96) (d'urgenza).

Roma, addì 29 ottobre 1888.

Il Presidente: D. FARINI.

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei Deputati è convocata in pubblica seduta il giorno di giovedì 8 novembre 1888 alle ore 2 pomeridiane.

Ordine del giorno:

Sorteggio degli Uffici.

DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:

1. — Riforma delle tariffe dei dazi vigenti sui prodotti chimici. (170)
2. — Sulla pubblica sicurezza. (115)
3. — Relazione della Commissione sui decreti registrati con riserva dalla Corte dei Conti. (II-a)
4. — Riforma sulla legge di Pubblica Sicurezza — Istituzione delle guardie di Città. (86)
5. — Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno (147).
6. — Modificazioni alla legge 16 dicembre 1878, concernente il Monte delle pensioni per gli insegnanti nelle Scuole elementari. (3)
7. — Sulla emigrazione. (85)
8. — Sulle espropriazioni, sui consorzi, sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave e torbiere e sulla ricerca delle miniere. (65)
9. — Approvazione di vendite e permute di beni demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici e governativi. (145)
10. — Aumento di fondi per completare le bonificazioni contemplate nella legge 23 luglio 1881, N. 333. (157)
11. — Affrancamento dei canoni decimali. (63)
12. — Proroga per sei mesi del trattato di commercio e di navigazione italo-nicaraguese del 6 marzo 1868. (180)
13. — Tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (160)
14. — Riordinamento degli Istituti di emissione. (12)
15. — Disposizioni concernenti l'imposta di ricchezza mobile a carico delle Società di assicurazioni sulla vita dell'uomo. (173)
16. — Modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato. (139)
17. — Riordinamento del Collegio Asiatico di Napoli. (88)
18. — Costruzione di nuove opere marittime e lacuali. (159)
19. — Esenzione dai dazi di dogana delle macchine occorrenti all'impianto di nuove industrie tessili. (168)

Roma, 27 ottobre 1888.

Il Presidente: G. BIANCHERI.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5728** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Viste le domande dei comuni qui sottoindicati dirette ad ottenere la autorizzazione per eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il limite medio del triennio 1884-85-86 per tutti gli esercizi del periodo di ammortamento di prestiti contratti o da contrarre con la Cassa dei depositi e prestiti;

Visto il disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati il 9 luglio ultimo riguardante l'autorizzazione per l'eccedenza a favore di nove fra i comuni di cui appresso, non votato a causa dell'aggiornamento della sessione parlamentare;

Visti i bilanci e gli altri documenti che corredano le domande anzidette;

Viste le leggi 1 marzo 1886, N. 3682 e 26 luglio 1888, N. 5617;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comune di Aielli (Aquila) è data facoltà di delegare a favore della Cassa dei depositi e prestiti tanti centesimi addizionali che sovrimporrà ai tributi diretti, quanti ne occorreranno per pagare l'annualità di ammortamento del prestito di lire quarantamila già contratto per il Cimitero, per i lavori delle strade obbligatorie ed altro, ed estinguibile in venticinque anni.

Art. 2.

Eguale facoltà è concessa al comune di San Vincenzo (Aquila) per l'ammontare del mutuo di lire ventisettemila, da contrarsi con la Cassa dei depositi e prestiti, estinguibile in venticinque annualità e destinato al soddisfacimento di debiti verso lo Stato e verso la Provincia, alla liberazione di altro debito verso un privato a condizioni onerose, ed infine al pagamento di arretrati al Monte pensioni insegnanti elementari.

Art. 3.

Eguale facoltà è concessa al comune di Pettoranello (Campobasso) per l'ammortamento di due distinti prestiti, uno di lire 10700 estinguibile in trent'anni, all'interesse ridotto del tre per cento, pei lavori del pubblico Cimitero e della strada Pastina nonchè per la conduttura dell'acqua potabile; l'altro di lire 11000 estinguibile in venticinque anni al saggio del 5 per cento, da servire al pagamento di un debito a condizioni onerose e per i lavori di ampliamento della casa comunale, ambo da contrarsi con la Cassa dei depositi e prestiti.

Il detto comune è inoltre autorizzato ad eccedere col bilancio del 1888 il limite medio triennale della sovrimposta per lire 1,542,05 per coprire la deficienza presuntiva dell'esercizio.

Art. 4.

Al comune di Serramonacesca (Chieti) è parimenti data facoltà di delegare alla Cassa dei depositi e prestiti i centesimi addizionali occorrenti per lo ammortamento di un mutuo di lire trentaseimila al saggio del 5 per cento, estinguibile in venticinque annualità e destinato al pagamento di altrettanta somma, dovuta alla Cassa di risparmio di Torino.

Art. 5.

Eguale facoltà è concessa al comune di Vagli Sotto (Massa Carrara) per l'ammortamento di altro prestito di lire ventitremila da contrarre parimenti con la Cassa dei depositi e prestiti per estinguere varii debiti per altrettanta somma, contratti a condizioni onerose.

Art. 6.

È parimenti data facoltà al comune di Podenzana (Massa Carrara) di delegare a favore della Cassa dei depositi e prestiti i centesimi addizionali occorrenti per lo ammortamento di un mutuo di lire cinquantaduemila da contrarsi con la Cassa dei depositi e prestiti alle condizioni ordinarie e destinate al pagamento dei lavori di costruzione della strada obbligatoria Podenzana-Fiume Magra, già eseguiti e delle relative espropriazioni.

Art. 7.

Eguale facoltà è accordata ai comuni di Palmira e Ripacandida nella provincia di Potenza, per ammortamento di mutui da contrarsi con la Cassa dei depositi e prestiti, il primo in lire sessantamila, il secondo in lire quarantamila, alle condizioni ordinarie e destinati rispettivamente a colmare le deficienze derivate dai passati esercizi.

Art. 8.

Eguale facoltà è concessa al comune di Bonorva (Sassari) per l'ammortamento dei seguenti mutui da contrarsi con la Cassa dei depositi e prestiti:

a) Mutuo di lire 50,372 al saggio del 2 per cento, estinguibile in vent'anni da servire per la costruzione dell'edifizio scolastico;

b) Mutuo di lire ventimila, al saggio del 3 per cento estinguibile in trent'anni, da servire per lavori di conduttura dell'acqua potabile e fognature delle strade;

c) Mutuo di lire duecentocinquemila al saggio del 4 e mezzo per cento, estinguibile in 25 anni per la totale esecuzione degli accennati lavori di acquedotto e fognatura.

Art. 9.

Il comune di Spezia (Genova) è autorizzato a sovrimporre fino a tutto l'anno 1910 i centesimi addizionali occorrenti per soddisfare annualmente la delegazione verso la Cassa dei depositi e prestiti per l'ammortamento del prestito di un milione di lire conseguito nel 1885.

Art. 10.

La stessa facoltà è accordata al comune di Cerreto Laziale (Roma) per l'ammortamento di un mutuo di lire centomila da contrarre con la Cassa dei depositi e prestiti estinguibile in venticinque annualità, e destinato al pagamento delle opere per la conduttura dell'acqua potabile e per ultimare i lavori del Cimitero e delle strade interne.

Art. 11.

Il comune di Campora (Salerno) è autorizzato ad applicare annualmente la sovrimposta occorrente pel pagamento delle delegazioni dovute alla Cassa dei depositi e prestiti per l'estinzione dei due mutui passivi, uno di lire 25 mila contratto nel 1880, l'altro di lire 10 *mila* contratto nel 1886, ambo per le strade comunali, ed estinguibili in trenta annualità.

Art. 12.

Eguale facoltà è accordata al comune di Castelnuovo di Conga (Salerno) per l'ammortamento dei mutui passivi contratti con la Cassa dei depositi e prestiti nel 1878, 1880 e 1886, il primo di lire 7 mila, per le strade obbligatorie, estinguibile in trent'anni, il secondo di lire 21 mila per pagamento di debiti onerosi e varie opere pubbliche, estinguibile in anni venti, l'ultimo di lire 5500, per una strada consortile, estinguibile in 30 annualità.

Art. 13.

Il comune di Roscigno (Salerno) è parimenti autorizzato a sovrimporre ai tributi diretti i centesimi occorrenti per l'annua delegazione a favore della Cassa dei depositi e prestiti in dipendenza dei due mutui passivi concessigli nel 1884 e nel 1885, il primo in lire 4900 per la autorizzazione di una fontana, estinguibile in 25 anni, il secondo in lire 28600 per le strade obbligatorie, estinguibile in 30 annualità.

Art. 14.

La stessa facoltà è accordata finalmente al comune di Trentinara (Salerno) pel pagamento delle delegazioni verso la Cassa dei depositi e prestiti, in estinzione di un mutuo passivo di lire 25 mila contratto nel 1883 per le strade obbligatorie, ammortizzabile in 25 anni, nonchè di un altro di lire 76 mila contratto nel 1886 pure per opere stradali e liquidazione generale delle passività comunali, estinguibile parimenti in 25 anni.

Art. 15.

Queste autorizzazioni che vengono date agli effetti della legge 1 marzo 1886, N. 3682, non si estendono a quei centesimi addizionali, che i menzionati comuni dovessero sovrimporre per sopperire ad oneri normali di bilancio, in eccedenza alla media triennale 1884-85-86, per i quali all'occorrenza dovranno richiedere uno speciale provvedimento legislativo. Restano però con la presente autorizzate per l'esercizio in corso le sovrimposizioni 5 per cento, costituenti il mezzo *A* del fondo speciale per le strade obbligatorie, che figurano nei singoli bilanci.

Art. 16.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 29 settembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCXV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 7 settembre 1887 col quale venne autorizzato il comune di Grotte S. Stefano ad applicare per detto anno la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata da quel Consiglio comunale nella seduta del 24 aprile 1887;

Veduta la deliberazione del 20 maggio p. p. di quel Consiglio comunale, con cui si è stabilito di mantenere pel 1888 la stessa tariffa della tassa sul bestiame che venne autorizzata per l'anno precedente;

Veduta la deliberazione del 23 luglio u. s. della Deputazione provinciale di Roma che approva quella su citata del comune di Grotte S. Stefano;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Grotte S. Stefano di applicare, pel 1888, la tassa sul bestiame in base alla tariffa autorizzata col succitato R. decreto, cioè nella misura seguente:

Buoi, bufali e tori, per ogni capo, lire 3; bufale, vacche, manze e giovenche, lire 3; cavalli e cavalle, lire 4; maiali e troie, lire 2; pecore, agnelli e montoni, lire 0,50; capre e caproni, lire 1,30; asini, lire 1; muli, lire 3.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 5 ottobre 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto del 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª);

Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 1888, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti d'infezione fillosserica;

Ritenuto che nel comune di Sabbioncello, in provincia di Como, è stata accertata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le disposizioni contenute nel decreto 8 marzo 1888, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a*, *b*, *c* del testo unico delle leggi sulla fillossera, approvato con R. decreto 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª), sono estese al comune di Sabbioncello, in provincia di Como.

Il prefetto della provincia di Como è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino degli atti ufficiali della Prefettura, e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 ottobre 1888.

Il Ministro: B. GRIMALDI.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto del 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª);

Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 1888, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti d'infezione fillosserica;

Ritenuto che nel comune di Missaglia, in provincia di Como, è stata constatata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le disposizioni contenute nel decreto 8 marzo 1888, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a*, *b*, *c* del testo unico delle leggi sulla fillossera, approvato con Regio decreto 4 marzo 1888, n. 5252 (Serie 3ª), sono estese al comune di Missaglia, in provincia di Como.

Il prefetto della provincia di Como è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino degli atti ufficiali della Prefettura, e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 ottobre 1888.

Il Ministro: B. GRIMALDI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Con decreto del Ministro dell'interno del 27 ottobre corrente mese sono stati chiamati a far parte della Commissione esecutiva pel monumento nazionale al generale Giuseppe Garibaldi sul Gianicolo, l'onorevole Senatore Comm Giuseppe Fiorelli, vice presidente, e l'onorevole comm. Paolo Fabrizi, deputato al Parlamento.

Roma, addì 29 ottobre 1888.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con Regi decreti del 20 ottobre 1888:

Cardile Gaetano, pretore del mandamento di Palazzolo Acreide, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di famiglia, per due mesi dal 1° novembre p. v., lasciandosi vacante lo stesso mandamento di Palazzolo Acreide.

Tagliabracci Emiliano, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore di Macerata Feltria.

Diodati Francesco, vice pretore del mandamento di Cusano Mutri, è tramutato al mandamento di Palma Campania.

Le Metre Giovanni, vice pretore del mandamento di San Cipriano Picentino, è tramutato al mandamento di Nocera Inferiore.

D'Alessandro Mariano, vice pretore del mandamento di Casoria, è tramutato al mandamento di Nola.

Rossi Alfonso, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Casoria.

Simonetti Francesco, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di San Cipriano Picentino.

Fischer Rodolfo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Cusano Mutri.

Camera Giovanni, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Padula

Boccuzzi Nicola, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Ruvo di Puglia.

Medici Arnaldo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Sant'Angelo in Vado.

Lesca Carlo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Caluso.

Marini Ezio, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del 2° mandamento di Lodi.

Tonazzi Camillo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento d'Intra.

Pennati Oreste, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del 2° mandamento di Monza.

Odello Domenico, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Bene Vagienna.

Bruschini Emilio, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del 1° mandamento di Lodi.

Cappellaro Giovanni, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Monviso in Torino.

Simeoni Giordano, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Rieti.

De Tiberiis Serafino, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Manoppello.

Petino Giuseppe, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Cesarò.

Perini Guido, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Prato città.

Meniconi Italo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del 2° mandamento di Perugia.

Manserra Biagio, vice pretore comunale in Ginestra degli Schiavoni, circondario di Benevento, è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

Sono accettate le dimissioni presentate:

Da Odorisio Gaetano, dall'ufficio di pretore del mandamento di Avezzano;

Da Carta Damiano, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Macomer.

La decorrenza dell'aspettativa concessa al pretore Nicodemo Nicola, col Regio decreto 24 agosto 1888, viene fissata dal 16 settembre 1888.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1888.

La privazione dello stipendio inflitta al pretore Canepa Giuliano, col decreto ministeriale 29 settembre 1888, è limitata a tutto il giorno 5 del corrente mese.

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con decreto ministeriale del 18 settembre 1888:

Colafati Francesco, vice cancelliere della Pretura di Novoli, è, in seguito di sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, per un anno, a decorrere da 1° novembre 1888.

Con decreto ministeriale del 19 ottobre 1888:

È promosso dalla 2ª alla 1ª categoria, a datare dal 1° ottobre 1888, coll'annuo stipendio di lire 3,000:

Caiser Achille, vice cancelliere della Corte d'appello di Brescia.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, a datare dal 1° ottobre 1888, coll'annuo stipendio di lire 2,200:

Checcucci Adamo, cancelliere della Pretura urbana di Firenze;

Corsale Pietro, cancelliere della Pretura di Roccamonfina;

Mostrobuono Nicola, cancelliere della Pretura di Bitetto;

Gariani Tommaso, vice cancelliere aggiunto alla Corte d'appello di Catanzaro;

Parmegiani Fausto, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Ascoli Piceno;

Vaccaro Nicola, cancelliere della Pretura di Cirò;

Visca Domenico, cancelliere della Pretura di Solmona;

Del Re Luigi, cancelliere della Pretura sezione Montecalvario Napoli;

Giannotti Eugenio, cancelliere della Pretura di Castellarano;

Norelli Aristide, cancelliere della Pretura di Montecorvino;

Quinzio Ernesto, cancelliere della Pretura di Bovino;

Santalucia Vincenzo, cancelliere della Pretura di Arienzo;

La Greca Antonio, cancelliere della Pretura di Torchiara.

Sono promossi dalla 3ª alla 2ª categoria, a datare dal 1° ottobre 1888, coll'annuo stipendio di lire 2,000:

Priori Paolo, cancelliere della Pretura di Borgamaro;

Calzavelli Paolo, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Bozzolo;

Gubitosi Flaviano, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Siena;

Marenghi Giovanni Battista, cancelliere della *Pretura di Revere;*

Tosi Giovanni, segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Torino;

Armone Vincenzo, cancelliere della Pretura di Bianco;
Valenti Guglielmo, cancelliere della Pretura di Torremaggiore;
Sulis Giovanni, cancelliere della Pretura sezione Castello in Cagliari;
Stangoni Salvatore, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Tempio;
Campus Antonio, cancelliere della Pretura di San Nicolò Gerrei, in aspettativa per motivi di salute, continuando a percepire, durante l'aspettativa, l'attuale assegno;
Mulas Mameli Raffaele, cancelliere della Pretura di Tortolì;
Vistoso Antonio, cancelliere della Pretura di Tempio Pausania;
Bonaga Alceste, cancelliere della Pretura di San Giorgio in Piano;
Bonfigli Rinaldo, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Genova;
Rodi Giacomo, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di San Remo;
Saraceni Carlo, cancelliere della Pretura di Penne.

Sono promossi dalla 4ª alla 3ª categoria, a datare dal 1° ottobre 1888, coll'annuo stipendio di lire 1,800:

Ottolenghi Gherson, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Alessandria;
Bellavista Gioacchino, cancelliere della Pretura del 1° mandamento di Perugia;
Galpa Francesco, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Termini Imerese;
Zamperini Luigi, cancelliere della Pretura di Portomaggiore;
Silvoli Giuseppe, cancelliere della Pretura di Sinalunga;
Patini Gaetano, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Napoli;
Alborino Francesco, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Napoli;
Ciampa Domenico, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Napoli;
Arena Antonio, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Napoli;
Fusco Alessandro, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Napoli;
Quaranta Giovanni, vice cancelliere aggiunto alla Corte d'appello di Napoli;
Pesci Leopoldo, cancelliere della Pretura di Savignone;
Aresti Angelo, cancelliere della Pretura di Ossi;
Cacace Guglielmo, vice cancelliere aggiunto alla Corte d'appello di Napoli;
Manzi Filippo, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Lagonegro;
Mauro Nestore, cancelliere della Pretura di Sant'Angelo a Fasanella;
Cosentino Nicola, cancelliere della Pretura di Ortanova.

Con Regi decreti del 20 ottobre 1888:

Baccioni Angelo, cancelliere della Pretura di Colle Val d'Elsa, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art. 1°, lettera *a*, della legge 14 aprile 1864, N. 1731, con decorrenza dal 1° novembre 1888, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di Tribunale.

Mirabella Tommaso, cancelliere della Pretura di Montemaggiore Belsito, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art. 1°, lett. *b*, della legge 14 aprile 1864, N. 1731, con decorrenza dal 1° novembre 1888.

Fabris Geminiano, vice cancelliere della Pretura di Menaggio, in aspettativa per motivi di salute fino al 30 settembre 1888, è dichiarato decaduto dalla carica a decorrere dal 1° ottobre 1888, cessando di far parte dell'amministrazione ai termini dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1863, N. 1500.

Omodei Antonio, cancelliere della Pretura di Oleggio, è tramutato alla Pretura di Novara, a sua domanda.

Previsani Giovanni, cancelliere della Pretura di Momo, è tramutato alla Pretura di Oleggio.

Magni Francesco, cancelliere della Pretura di Mombello, è tramutato alla Pretura di Momo, a sua domanda.

Cordara Francesco, cancelliere della Pretura di Sartirano, è tramutato alla Pretura di Borgoticino.

Chiodi Nazzareno, cancelliere già titolare della Pretura di Caldarola, in aspettativa per motivi di salute fino al 15 novembre 1888 e pel quale si è lasciato vacante il posto di cancelliere alla Pretura di Corinaldo, è, in seguito di sua domanda, richiamato in servizio a decorrere dal 16 ottobre 1888, è tramutato alla Pretura di Corinaldo.

Delpani Domenico, cancelliere della Pretura di Corteleona, in aspettativa per motivi di salute fino al 15 ottobre 1888, è, in seguito di sua domanda, confermato nell'aspettativa stessa per altri sei mesi, a datare dal 16 ottobre 1888, colla continuazione dell'attuale assegno.

Gesualdi Vincenzo, cancelliere della Pretura di Celico, è tramutato alla Pretura di Cerchiara, a sua domanda.

Gallo Davide, cancelliere della Pretura di Cerchiara, è tramutato alla Pretura di Celico, a sua domanda.

Malafarina Vincenzo, vice cancelliere della Pretura di Gerace, è nominato cancelliere della stessa Pretura di Gerace, coll'annuo stipendio di lire 1,600.

Vannini Celso, cancelliere della Pretura di Pieve Santo Stefano, è tramutato alla Pretura di Colle Val d'Elsa, a sua domanda.

Mannucci Tebaldo, cancelliere della Pretura di Firenzuola, è tramutato alla Pretura di Pieve Santo Stefano.

Pagni Alessandro, cancelliere della Pretura di Bagno di Romagna, è tramutato alla Pretura di Firenzuola, a sua domanda.

Mengheri Vitaliano, vice cancelliere della Pretura di Prato Città, è nominato cancelliere della Pretura di Bagno di Romagna, coll'annuo stipendio di lire 1,600.

Con decreti ministeriali del 20 ottobre 1888:

Perricone Silvio, vice cancelliere della Pretura di Cittanova, è tramutato alla Pretura di Cosenza, a sua domanda.

Scozzafava Giuseppe, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Catanzaro, è nominato vice cancelliere della Pretura di Gerace, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

De Blasio Pietro Paolo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Catanzaro, è nominato vice cancelliere della Pretura di Cittanova, coll'annuo stipendio di lire 1.300.

Con decreti ministeriali del 23 ottobre 1888:

Golfieri Ciro, cancelliere della Pretura di Casola Valsenio, sottopost a procedimento penale, è sospeso dall'ufficio a decorrere dal 1° novembre 1888.

Stagni Francesco, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Forlì, è sospeso dall'ufficio a decorrere dal 1° novembre 1888, in punizione di gravi mancanze commesse nell'esercizio delle sue funzioni.

Cardi Giuseppe, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Forlì, è sospeso dall'ufficio a decorrere dal 1° novembre 1888, in punizione di gravi mancanze commesse nell'esercizio delle sue funzioni.

Rolla Giuseppe, vice cancelliere della Pretura di Lugo, è nominato vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Forlì, coll'attuale stipendio di lire 1,300.

Raspolini Francesco, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Sarzana, in servizio da oltre anni dieci, è, in seguito di sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, per mesi due, a datare dal 1° novembre 1888, coll'assegno pari alla metà dell'attuale suo stipendio.

MINISTERO DELLE FINANZE — Direzione Generale delle Gabelle

SPECCHIO delle riscossioni tabacchi fatte nel mese di settembre 1888, confrontate con quelle del mese corrispondente dell'anno 1887.

PROVINCIE	ANNO		DIFFERENZA	
	1888	1887	in aumento	in diminuzione
Alessandria	350,971 45	362,474 10	»	11,502 65
Ancona	121,069 95	138,507 65	»	17,437 70
Aquila	105,228 »	113,074 90	»	7,846 90
Arezzo	84,263 75	98,903 15	»	14,639 40
Ascoli Piceno	66,051 20	64,842 80	1,208 40	»
Avellino	89,892 20	86,910 55	2,981 65	»
Bari	300,256 90	347,988 25	»	47,731 35
Belluno	46,521 90	52,249 10	»	5,727 20
Benevento	59,035 15	45,735 10	13,300 05	»
Bergamo	201,523 30	224,068 25	»	22,544 95
Bologna	326,525 95	322,593 »	3,932 95	»
Brescia	229,872 75	256,081 85	»	26,209 10
Cagliari	170,315 20	180,388 50	»	10,073 30
Caltanissetta	79,158 20	86,155 85	»	6,997 65
Campobasso	86,078 60	83,986 65	2,091 95	»
Caserta	351,328 15	320,640 70	30,687 45	»
Catania	177,315 60	202,761 35	»	25,445 75
Catanzaro	113,369 31	111,813 05	1,556 26	»
Chieti	101,740 70	115,982 60	»	14,241 90
Como	250,016 05	263,427 40	»	13,411 35
Cosenza	109,935 80	115,986 »	»	6,050 20
Cremona	177,810 55	210,449 65	»	32,639 10
Cuneo	271,987 10	301,837 70	»	29,850 60
Ferrara	200,592 50	225,886 70	»	25,294 20
Firenze	602,368 35	646,515 10	»	44,146 75
Foggia	170,854 50	172,272 80	»	1,418 30
Forlì	140,565 20	127,925 10	12,640 10	»
Genova	703,074 80	708,255 90	»	5,181 10
Girgenti	100,607 90	109,203 85	»	8,595 95
Grosseto	59,803 80	71,872 30	»	12,068 50
Lecce	267,634 15	262,669 10	4,965 05	»
Livorno	147,488 15	154,360 30	»	6,872 15
Lucca	184,426 50	201,513 65	»	17,087 15
Macerata	77,488 80	84,179 95	»	6,691 15
Mantova	189,943 85	206,830 30	»	16,886 45
Massa Carrara	94,628 05	96,019 55	»	1,391 50
Messina	145,526 30	131,231 83	14,294 47	»

PROVINCIE	ANNO		DIFFERENZA	
	1888	1887	in aumento	in diminuzione
Milano	827,109 45	855,444 »	»	28,334 55
Modena	176,708 10	185,502 15	»	8,794 05
Napoli	943,274 15	929,368 70	13,905 45	»
Novara	321,378 90	374,268 65	»	52,889 75
Padova	238,383 90	263,923 48	»	25,539 58
Palermo	260,443 16	251,334 45	9,108 71	»
Parma	163,509 25	195,735 50	»	32,226 25
Pavia	235,945 95	257,169 75	»	21,223 80
Perugia	205,100 20	224,910 85	»	19,810 65
Pesaro e Urbino	61,764 50	62,166 25	»	401 75
Piacenza	133,028 50	140,159 10	»	7,130 60
Pisa	219,503 85	234,909 10	»	15,405 25
Porto Maurizio	89,222 75	88,732 32	490 43	»
Potenza	104,981 55	115,700 90	»	10,719 35
Ravenna	126,778 50	145,866 90	»	19,088 40
Reggio Calabria	110,884 90	105,052 25	5,832 65	»
Reggio Emilia	107,921 40	126,204 90	»	18,283 50
Roma	751,223 10	817,213 40	»	65,990 30
Rovigo	171,283 90	174,174 »	»	2,890 10
Salerno	214,199 15	211,114 55	3,084 60	»
Sassari	112,466 30	117,183 70	»	4,717 40
Siena	91,844 25	82,349 35	9,494 90	»
Siracusa	96,331 05	115,308 55	»	18,977 50
Sondrio	24,306 10	26,078 10	»	1,772 »
Teramo	63,724 30	67,423 10	»	3,698 80
Torino	646,233 23	663,453 35	»	17,220 12
Trapani	77,599 05	87,151 20	»	9,552 15
Treviso	134,983 95	162,293 15	»	27,309 20
Udine	194,879 10	212,764 70	»	17,885 60
Venezia	372,798 05	375,417 25	»	2,619 20
Verona	240,345 75	270,405 20	»	30,059 45
Vicenza	147,668 70	157,137 »	»	9,468 30
TOTALI . . . L.	14,621,095 60	15,401,510 43	129,575 07	909,989 90
Vendite per l'estero o diverse . . . . L.	68,203 72	56,557 83	11,645 89	»
TOTALI generali . . . L.	14,689,299 32	15,458,068 26	141,220 96	909,989 90
Defalcasi l'aumento . . . . »	»	»	»	141,220 96
Resta la diminuzione . . . . »	»	»	»	768,768 94
Prodotti dei mesi precedenti . . . . »	30,012,805 95	30,378,080 93	»	365,274 98
TOTALI generali complessivi . . »	44,702,105 27	45,836,149 19	»	1,134,043 92

Roma, 26 ottobre 1888.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Avviso.

Persona segnata colle iniziali N. M. ha spedito da Genova al Direttore generale del Tesoro, due lettere raccomandate, l'una in data 24, l'altra in data 25 ottobre corrente contenente, la prima lire duecento e la seconda lire trecento, per restituzione di L. 500 dovute allo Stato coi relativi interessi.

Dette somme furono introitate dalla Tesoreria centrale del Regno con quitanze N. 2839, per L. 200 e N. 2840, per L. 300, in data 26 andante mese, e con imputazione ambedue al capitolo 59 art. 1 del Bilancio Entrata.

Dalla Direzione Generale del Tesoro,

Roma, li 26 ottobre 1888.

MINISTERO DELLA GUERRA

Istruzione per le rassegne speciali.

Pel disposto degli articoli 68 e 69 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. decreto del 17 agosto 1882, N 759, Serie 3ª, era fatta facoltà al Governo di rimpiazzare in ogni leva e per mandamento gli uomini del contingente di 1ª categoria, che venivano riformati sotto le armi prima della dichiarazione di discarico finale della leva.

Tale facoltà era però subordinata alla condizione che le imperfezioni od infermità, per le quali gl' inscritti erano dichiarati inabili, fossero preesistenti negli uomini predetti alla loro incorporazione nel Regio esercito, cioè al loro arruolamento presso i Consigli di leva.

Colla legge del 1° marzo u. s., N. 5226, Serie 3ª, gli accennati articoli sono stati modificati e le modificazioni apportatevi consistono sostanzialmente in ciò:

1° Che gli uomini di 1ª categoria stati riconosciuti inabili sotto le armi possono essere rimpiazzati mediante trasferimenti alla 1ª categoria di altrettanti uomini della 2ª categoria giusta la progressione del numero loro toccato in sorte tanto se le imperfezioni od infermità sieno preesistenti quanto se posteriori alla loro incorporazione;

2° Che la facoltà al Governo di operare detti rimpiazzi dura sino all'apertura della sessione per le operazioni della leva successiva a quella per conto della quale furono arruolati.

La ragione di queste modificazioni si trova nel principio che informa tutte le altre disposizioni della citata legge del 1° marzo, quello cioè di ottenere possibilmente completo il contingente fissato annualmente per ciascuna leva.

E poichè la legge stessa con l'art. 3° ha stabilito che la leva, la quale prima si operava in due sessioni dei Consigli di leva, la ordinaria e la completiva, sia ora divisa in due periodi, dei quali soltanto il primo è riservato alle operazioni dei consigli di leva, mentre nel secondo ha luogo il riparto e la sistemazione del contingente senza ingerenza dei Consigli stessi, i quali in questo secondo periodo possono soltanto fare, nei casi previsti dalla legge, arruolamenti per conto della leva successiva, ne consegue che la maggior parte delle disposizioni dell'attuale regolamento sul reclutamento, dell'appendice e della istruzione complementare al regolamento stesso che si riferiscono alle rassegne speciali devono considerarsi come non più applicabili in tutto o in parte alle rassegne speciali.

Laonde questo Ministero stima opportuno di dare in proposito la seguente *Istruzione* la quale s' intenderà integralmente sostituita ai §§ 475 al 490 incluso del regolamento sul reclutamento; ai §§ 143 e 144 dell'appendice ed ai §§ 177 al 196 incluso della istruzione complementare al regolamento stesso.

1.

Gli inscritti arruolati dai Consigli di leva in 1ª categoria, i quali, sia nella visita cui devono essere sottoposti al loro giungere al distretto militare od al corpo cui furono assegnati, sia durante il tempo del loro servizio, e prima del termine delle operazioni della leva in conto della quale furono arruolati, vengono ritenuti inabili ad imprendere od a continuare il servizio militare, devono essere sottoposti a rassegna.

La rasegna in questi casi dicesi speciale per l'effetto che produce, che è quello di provocare il rimpiazzo nel contingente di quegli inscritti che sieno riconosciuti assolutamente o temporaneamente inabili, mediante trasferimento dalla 2ª alla 1ª categoria di altrettanti inscritti dello stesso mandamento.

2.

Gli inscritti, di cui al numero precedente, devono essere sottoposti a rassegna speciale per venire quindi rimpiazzati nel contigente della leva, in conto della quale furono arruolati, tanto se le imperfezioni od infermità di cui sono trovati affetti sieno anteriori, quanto se posteriori all'arruolamento ed alla incorporazione.

3.

La rassegna speciale può aver luogo:

a) per gli uomini arruolati durante il primo periodo di una leva solo sino al termine del secondo periodo della leva stessa, cioè fino all'apertura della sessione per le operazioni della leva successiva;

b) per gli uomini arruolati durante il secondo periodo di una leva sino al termine del secondo periodo della leva sulla classe successiva.

Passati questi limiti di tempo i militari riconosciuti inabili vanno sottoposti a rassegna di rimando e non possono essere più rimpiazzati nel contingente.

4.

Sono proponibili per la rassegna speciale:

a) Gli uomini di 1ª categoria *arruolati dai Consigli di leva*, quali:

inscritti appartenenti per età alla leva chiamata;
surrogati di fratelli;
rivedibili di leve precedenti;
omessi di leve precedenti;
rimandati per qualunque motivo alla leva chiamata da leve precedenti;
renitenti;

b) gli uomini trasferti dalla 2ª alla 1ª categoria nel secondo periodo della leva, sia per la sistemazione del contingente, sia per supplire gli uomini di 1ª categoria che siano stati riformati o mandati rivedibili in rassegna speciale, oppure che siano stati assegnati o trasferti durante lo stesso periodo alla 3ª categoria;

c) gli uomini trasferti per libera elezione dalla 2ª o dalla 3ª categoria alla 1ª categoria durante la leva nella quale vennero arruolati nella 2ª o nella 3ª categoria;

d) gli inscritti di 1ª categoria aspiranti al ritardo del servizio a senso dell'art. 120 del testo unico delle leggi sul reclutamento, come studenti di università o di istituti assimilati, che nella visita, alla quale devono essere sottoposti presso i distretti militari a senso del § 123 dell'appendice al regolamento sul reclutamento, siano trovati inabili al servizio militare.

5.

I premuniti pel volontariato di un anno dichiarati abili dai Consigli di leva devono essere proposti per la rassegna speciale se sono riconosciuti inabili nella visita che devono passare al distretto militare a senso del § 243 dell'appendice al regolamento sul reclutamento, ed anche al loro arrivo o durante la permanenza al corpo al quale furono assegnati per fare l'anno di volontariato, sempre quando però la loro presentazione al corpo stesso sia seguita nell'anno medesimo in cui furono ammessi al volontariato di un anno, e la loro rassegna possa effettuarsi prima del termine delle operazioni della leva per conto della quale furono arruolati.

6.

Non possono essere sottoposti a rassegna speciale, ma occorrendo devono essere sottoposti a rassegna di rimando:

a) i volontari sia ordinari che di un anno, anche se sono trovati inabili al servizio durante la leva nel cui contingente sono computati;

b) i già premuniti pel volontariato di un anno, che trovati abili ai distretti militari imprendono l'anno di servizio dopo ultimate le operazioni della leva in conto della quale furono arruolati;

c) i surrogati di fratelli accettati come tali dai distretti militari o dai corpi anche se sono trovati inabili mentre non sono ancora ultimate le operazioni della leva alla quale concorsero i fratelli surroganti, poichè in caso di riforma non potrebbe, a termine dell'art. 106 del testo unico delle leggi sul reclutamento, annullarsi la surrogazione come quella che non avvenne avanti i Consigli di leva.

7.

Le proposte per la rassegna speciale devono essere fatte:

dai comandanti dei distretti militari, per gli inscritti riconosciuti inabili nella visita al loro arrivo, o durante la permanenza al distretto prima della partenza pei corpi, per gl' inscritti assegnati alle compagnie permanenti del distretto stesso, pei premuniti pel volontariato di un anno di cui al N. 5 e per gli inscritti studenti di università che chiedono il ritardo del servizio;

dai comandanti dei corpi, per gli inscritti ad essi assegnati;

dai comandanti della accademia e della scuola militare, per gli allievi arruolati dai Consigli di leva per conto della leva in corso;

dai direttori degli ospedali militari e dai direttori di commissariato militare, per gli inscritti assegnati alle rispettive compagnie di sanità e di sussistenza;

dal comandante del corpo Reali equipaggi residenti in Spezia o dai comandanti dei distaccamenti del corpo stesso, residenti a Napoli e a Venezia, per gl'inscritti della leva di terra assegnati a quel corpo a senso dell'art. 7 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Real Decreto del 6 agosto 1888;

dai direttori degli ospedali militari, per gli inscritti che dai corpi o dai distretti vi fossero stati mandati in cura e che essi riconoscessero affetti da qualsiasi infermità o difetto incompatibili col servizio militare.

8.

Le proposte delle rassegne speciali devono esser fatte per tutti gl'inscritti al comandante della divisione militare in cui ha sede il comando o la direzione proponente, mediante invio in triplice copia di un *foglio di proposta* conforme al modello N. 36 del regolamento sul reclutamento (N. 12 del Catalogo).

Ogni foglio di proposta deve riferirsi ad un solo inscritto ed essere, ciascuno di essi, accompagnato dalla relazione dell' ufficiale medico rispettivo nella quale siano indicate le ragioni della proposta stessa.

9.

Le proposte di rassegna devono essere fatte senza indugio non appena sia stata riconosciuta nell'inscritto l'imperfezione o l'infermità, per la quale possa ritenersi inabile al servizio.

È però da avvertire che se un iscritto, giunto al distretto od al corpo, cadesse ammalato e dovesse essere ricoverato in un ospedale militare, non potrà per questo essere sottoposto a rassegna.

In tal caso, curata la malattia, il direttore dell'ospedale militare, ove riconosca il militare in condizione di non poter più assolutamente o temporaneamente assumere il servizio, lo proporrà per la rassegna, giusta l'ultimo alinea del N. 7.

10.

Nella compilazione dei fogli di proposta dovrà essere indicato in modo preciso, desumendolo dagli elenchi modello N. 12 o 15 del regolamento sul reclutamento (N. 3 o 6 del Catalogo) o dal foglio matricolare se già compilato, la data di nascita, la figliazione, il mandamento in cui gl'inscritti hanno preso parte all'estrazione, il circondario cui il mandamento appartiene, il numero loro toccato in sorte o ad essi attribuito in capolista e la statura riscontrata al Consiglio di leva, quand'anche in seguito alla nuova misurazione risultasse non essere esatta, nonchè la data dell'arrivo al distretto o al corpo del rassegnando.

Pei surrogati di fratelli proposti a rassegna speciale dovrà sempre farsi risultare in modo chiaro e distinto che essi furono arruolati come surrogati dai Consigli di leva, dovendo il loro rimpiazzo aver luogo non mediante passaggio di un altro inscritto dello stesso mandamento dalla 2ª alla 1ª categoria, ma mediante richiamo alle armi del fratello surrogante.

Ove il corpo abbia da fare taluna proposta quando non gli sia ancora giunto dal distretto il foglio matricolare dell'inscritto, chiederà d'urgenza al distretto stesso le indicazioni che gli abbisognano.

11.

Gl' inscritti condannati per essersi procurate infermità od imperfezioni allo scopo di esimersi dal servizio militare, i quali giusta l'art. 166 della legge sul reclutamento (testo unico del 1888) ed il § 475 del regolamento furono arruolati perchè risultarono abili ad un servizio militare qualunque, non potranno per la malattia od imperfezione da essi procacciatasi essere proposti a rassegna speciale.

12.

Ricevute che abbiano le proposte di rassegna speciale, i comandanti delle divisioni militari designeranno per eseguirle un ufficiale generale o superiore da essi dipendente, nonchè due ufficiali medici che devono assisterlo in tali rassegne.

13.

L'ufficiale da destinarsi come rassegnatore a senso del numero precedente dovrà sempre precedere in grado od almeno in anzianità l'ufficiale proponente la rassegna, come pure gli ufficiali medici dovranno, per quanto è possibile, precedere in grado od almeno in anzianità quelli che hanno promossa la rassegna stessa.

Nel caso di rassegne speciali proposte dal comandante dell'accademia militare o della scuola militare, qualora non sia possibile destinare quale rassegnatore un ufficiale superiore a quello proponente in grado od in anzianità, le rassegne saranno passate dal comandante della divisione militare.

Non potranno mai far parte della Commissione i comandanti dei corpi ai quali appartengono i rassegnandi, nè gli ufficiali medici che hanno rilasciato i certificati d'inabilità.

14.

L'ufficiale rassegnatore terrà nelle sue proposte esclusivamente per norma gli elenchi A e B delle infermità ed imperfezioni fisiche che dànno luogo alla riforma degli inscritti di leva.

Egli però non dovrà tenersi vincolato in modo assoluto dal parere dei periti nelle sue proposte, e quando fosse di parere contrario ne esprimerà chiaramente i motivi.

15.

Gli uomini assoggettati a rassegna speciale saranno, in presenza dell'ufficiale rassegnatore, accuratamente visitati dai due ufficiali medici, di cui al numero 12.

Agli ufficiali medici incaricati di assistere alle rassegne speciali si dovrà dare conoscenza delle relazioni degli ufficiali medici del distretto o del corpo cui appartengono gl'inscritti.

16.

L'opinione dei due periti sulla abilità od inabilità dei singoli rassegnandi al servizio militare sarà data per iscritto, non per sunto, ma per intero, facendo uso della nomenclatura delle infermità quali sono indicate negli elenchi A e B delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal servizio militare e citando il relativo articolo.

Qualora i due ufficiali medici non fossero della stessa opinione, ciascuno di essi darà separatamente il proprio parere.

Il parere conforme, ed ove ne sia il caso quello individuale dei periti medici, dovrà essere trascritto nel foglio di proposta dai medesimi firmato.

17.

Quando si tratti d'inscritti stati proposti a rassegna speciale dal direttore dell'ospedale militare a senso del precedente N. 7 o mandati in osservazione d'ordine del rassegnatore ad un ospedale militare e riconosciuti quivi inabili al servizio militare, l' ufficiale rassegnatore deciderà in proposito sulla relazione del direttore dell'ospedale stesso, che dovrà essere trascritta sul foglio di proposta o allegata al medesimo, senza sentire il parere di altri ufficiali medici.

18.

Le proposte dell'ufficiale rassegnatore possono essere:

a) per la riforma, a riguardo degli inscritti affetti da imperfezioni od infermità per le quali sono giudicati inabili ad imprendere, a continuare od a riassumere più tardi il servizio militare;

b) per la rivedibilità alla ventura leva, per gli inscritti riconosciuti di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili col tempo, o che non raggiungono la statura prescritta per l'idoneità al servizio militare;

c) per cambio di arma o di corpo;

d) per la conferma della idoneità al servizio nell'arma o corpo, cui l'inscritto sottoposto a rassegna appartiene.

Per gl' inscritti però della parte del contingente di 1ª categoria della leva di terra, stati assegnati alla regia marina militare a senso dell'art. 7 del testo unico delle leggi sul reclutamento, non potrà addivenirsi che a proposte ed a decisione di riforma od, occorrendo, di rivedibilità, non essendo, per quelli che fossero riconosciuti idonei al servizio militare in genere, il caso di cambio di corpo, cioè di passaggio in un corpo del regio esercito.

19.

Eseguita la rassegna, il comandante della divisione prenderà la sua decisione sulla proposta del rassegnatore, dopo essersi assicurato che furono osservate le prescrizioni in proposito, e chiedendo quelle spiegazioni che creda necessarie e prescrivendo, ove occorra, nuove osservazioni.

Esso potrà anche in casi speciali far venire il rassegnando alla sua presenza prima di prendere una decisione.

20.

Nei casi dubbi o di dissenso tra i due ufficiali medici, sarà sempre prudente partito quello di mandare in osservazione in un ospedale militare l' inscritto proposto per la rassegna, oppure di promuovere dal comandante del corpo d'armata le disposizioni perchè l'inscritto sia visitato presso l'ospedale militare principale che ha sede nella stessa città del corpo suddetto alla presenza del direttore di sanità militare, il quale in tal caso rilascierà la relativa dichiarazione medica; ovvero anche il proporre al Ministero della guerra, se lo reputi necessario, che venga assoggettato al giudizio dell' ispettorato di sanità militare.

21.

Le decisioni prese dai comandanti di divisione in seguito alle rassegne speciali, saranno fatte risultare su tutte e tre le copie degli elenchi di proposta della rassegna.

Di queste tre copie, una sarà conservata negli archivi della divisione militare, un'altra sarà trasmessa al comandante del distretto militare o del corpo che ha proposta la rassegna, il quale ha obbligo di darne comunicazione al distretto di leva, e la terza copia, corredata delle relazioni mediche, sarà trasmessa al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa), affinchè si possa provvedere presso i presidenti dei Consigli di leva pel rimpiazzo del contingente di 1ª categoria degli uomini che nella rassegna furono riformati o mandati rivedibili alla leva successiva.

22.

Contemporaneamente i comandanti delle divisioni militari disporranno perchè gl'inscritti dichiarati inabili in modo assoluto al servizio militare sieno dai rispettivi comandanti di corpo o distretto provvisti del foglio di congedo assoluto conforme al modello N. 37 del regolamento sul reclutamento, nella cui ultima colonna sarà fatta la seguente annotazione:

« Riformato salvo il disposto dell'art. 85 del testo unico delle leggi « sul reclutamento del Regio esercito ».

Per quelli poi dichiarati rivedibili alla ventura leva provvederanno perchè siano licenziati e muniti di foglio conforme al modello N. 38.

Finalmente per gl' inscritti che fossero stati riconosciuti idonei, si limiteranno a far risultare la relativa decisione sull' elenco (modello N. 36).

23.

Nell' emettere la decisione di rimando alla leva successiva, dovrà avvertirsi che questa può essere emessa non solo a riguardo dei giovani nati nell'anno sulla cui classe si eseguisce la leva, ma anche sul conto degl' inscritti che fanno parte della leva in corso, come rivedibili, rimandati, omessi o renitenti, semprechè appartengano per età alla classe di leva immediatamente anteriore a quella alla quale concorrono; mentre se appartengono a due o più leve precedenti deve essere pronunziata una decisione definitiva d' idoneità o non al servizio militare.

24.

Qualora un inscritto sottoposto a rassegna speciale venisse proposto per la rivedibilità dopo una permanenza sotto le armi di oltre 6 mesi, il che può verificarsi per gl' inscritti di cui nella lettera *b*) del N. 3 della presente istruzione, il comandante della divisione militare sospenderà la sua decisione e ne riferirà, colla trasmissione degl atti della rassegna, al Ministero.

25.

Qualora un inscritto riformato o dichiarato rivedibile in rassegna speciale non possa essere licenziato subito da sotto le armi perchè ammalato o per altro motivo, il distretto o il corpo che lo propose a rassegna deve subito informarne il Ministero, giacchè la decisione rimanendo sospesa nei suoi effetti non può produrre il rimpiazzo nel contingente finchè non sia rimosso l'ostacolo al licenziamento.

Il distretto od il corpo dovrà quindi notificare al Ministero la data dell' invio a casa dell' inscritto oppure della morte che ne seguisse prima di essere stato licenziato da sotto le armi, non potendo in tal caso più essere rimpiazzato nel contingente.

26.

I comandanti dei distretti e dei corpi dovranno pure informare subito il Ministero se venisse loro notificata l'assegnazione alla 3ª categoria pronunziata dal Consiglio di leva per provato diritto sul conto di un inscritto sottoposto a rassegna speciale, perchè in tal caso, ove l' inscritto fosse riformato o mandato rivedibile, dovrà essere annullata la decisione di assegnazione alla 3ª categoria anche se di data anteriore.

27.

Se, in seguito alle rassegne speciali, i comandanti delle divisioni militari dovessero prescrivere passaggi di corpo d'inscritti già presi in forza dai corpi cui furono assegnati, essi disporranno perchè tali passaggi siano mandati ad effetto, prescrivendo che gli uomini non riconosciuti atti a servire nei corpi d'artiglieria, del genio, di cavalleria, dei bersaglieri, dei granatieri e degli alpini vengano trasferti in altro corpo pel quale presentino maggiore atttitudine, avvertendo però di destinarli ad uno dei reggimenti stanziati nella divisione, e preferibilmente, se ve ne sono, ad uno di quelli che si reclutano dal distretto cui appartiene per fatto di leva il militare da trasferirsi. Ove si tratti di trasferire in altr'arma o corpo un inscritto che trovasi assegnato ai carabinieri Reali, il comandante la divisione si accerterà se abbia l'attitudine fisica per la cavalleria, e se per ragione del numero gli sarebbe spettato l'assegnazione a tale arma, e nel caso affermativo lo trasferirà ad un reggimento di cavalleria.

Ove si tratti di trasferire ad un'altra arma o corpo un inscritto assegnato ad un reparto d'istruzione per gli allievi ufficiali di complemento o per gli allievi sergenti, il comandante della divisione sospenderà ogni provvedimento e trasmetterà il foglio modello N. 36 del regolamento ed i documenti relativi al Ministero per le sue decisioni.

Roma, 24 ottobre 1888.

Il Ministro: E. Bertolè-Viale.

40070 — 2.ª Divisione

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduta la legge 29 luglio 1879 colla quale venne prescritta la costruzione delle ferrovie complementari del Regno fra cui è compresa quella da Roma a Solmona;

Veduto il decreto prefettizio 23 luglio 1888, N. 28942, con cui venne ordinato al Ministero dei Lavori Pubblici il deposito nella Cassa

dei Depositi e Prestiti delle indennità concordate per gli stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Veduta la polizza rilasciata dall'Amministrazione centrale della Cassa dei Depositi e Prestiti in data 29 agosto 1888, col numero 14762, constatante l'avvenuto deposito della somma dovuta al suddetto;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865, N. 2359;

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato alla immediata occupazione degli stabili descritti nell'elenco che fa séguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'Ufficio di Registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'Ufficio delle Ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Municipio di Arsoli, notificato al proprietario interessato, all'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto di Arsoli per la voltura in favore al Demanio dello stabile occupato.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'art. 2 del presente decreto, e nei modi indicati nell'art. 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine, ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento delle indennità depositate, previo la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali dello stabile rappresentato dalla indennità, da farsi a cura e spese dell'interessato con regolare istanza alla Prefettura.

Art. 5. Il Sindaco di Arsoli provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente decreto e a notificarlo all'interessato a mezzo di usciere comunale.

Roma, 18 ottobre 1888.

Per il Prefetto: GUAITA.

Per copia conforme ad uso amministrativo,

Il Segretario: MERCATO.

Elenco descrittivo dello stabile di cui si autorizza l'occupazione:

Cognome, nome, paternità e domicilio del proprietario:
De Angelis Antonio e Pietro fu Giovanni Battista — Roma.

Descrizione degli stabili di cui si autorizza l'occupazione ed indicazioni catastali:
Terreni seminativi vitati in contrada le Selve, Vaiocco e Petricca, descritti in catasto Sez 7ª mappa N. 898, 556 e 557, conf. De Angelis, D'Antimio, Amm. dello Stato, Sciarra, Massimo, Proietti e Rinelli.

Superficie da occuparsi m. q.: 1147.

Indennità stabilita: lire 813,21.

Registrato a Roma li 22 ottobre 1888 al Registro 122, num. 2708 Atti pubblici. *Gratis.*

Il Ricevitore: CACCIANTONI.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 27. — Iersera ebbe luogo un banchetto di 800 coperti, offerto al generale Boulanger nell'*Avenue Lowendall.* Non vi fu alcun incidente.

Il generale Boulanger pronunziò un discorso in cui affermò che il paese vuole oggi riforme profonde, serie e che la revisione della Costituzione si farà. Il progetto del Governo per la revisione è derisorio; esso costituisce un insulto ed una sfida all'opinione pubblica. La revisione che il paese vuole è quella che renderà al popolo l'esercizio della sua sovranità. La revisione non può essere che repubblicana. Bisogna creare la repubblica nazionale che riunirà tutti gli uomini di buona volontà degli antichi partiti e renderà pacificamente alla Francia il suo posto e la sua missione gloriosa fra le nazioni. (Applausi).

DUBLINO, 27. — James O'Kelly, membro del Parlamento, fu condannato a due mesi di carcere per partecipazione alla difesa dei principi della Lega nazionale.

PARIGI, 28. — Il *Petit Journal* riproduce il discorso che il generale Miribel pronunziò a Nancy rispondendo al Prefetto.

Miribel disse: « Sono lieto essere chiamato al comando di questa frontiera. Inspiratevi al vostro antico adagio; *non inultus premor.* Quanto a me, siate sicuri che farò tutto il possibile onde il nostro Dipartimento cessi di essere dipartimento-frontiera. Dove passarono i nostri padri, passeranno bene anche i loro figli ».

BARI, 28. — A mezzogiorno ha avuto luogo l'inaugurazione del Congresso delle Banche popolari italiane.

Assistono oltre 350 rappresentanti di ogni parte d'Italia, fra cui gli onorevoli deputati Balenzano, Dini, Ferraris Maggiorino, Giusso, Panunzio, Serena, Sagariga-Visconti, Vacchelli e Vendemini, e l'onorevole senatore Diana e numerosissimo pubblico.

Ai discorsi del sindaco, del prefetto, degli onorevoli Serena e Giusso e del presidente della Camera di commercio, rispose, l'on. Luzzatti con un discorso più volte interrotto da fragorosi applausi, nel quale riassunse la storia del credito popolare italiano.

Su proposta del gruppo delle Banche popolari romagnole, l'on. Luzzatti è acclamato benemerito del Credito popolare italiano.

L'on. Luzzatti legge i telegrammi dei rappresentanti delle Società cooperative estere, e propone le risposte, che vengono approvate per acclamazione.

Il Congresso comincierà domani i suoi lavori.

PARIGI, 28. — Jersera, dopo il banchetto dato in suo onore, Boulanger partì, fra acclamazioni, in una carrozza circondata da parecchie centinaia di persone che cantavano la *Marsigliese* e gridavano: « Viva la revisione! Viva Boulanger! »

Tutti accompagnarono il generale fino a casa. Vi furono alcuni fischi isolati lungo il percorso.

La polizia aveva tentato invano di disperdere i dimostranti.

NEW KORK, 28. — Le autorità di Haiti catturarono il vapore americano *Haitian Republic,* che cercava di entrare nel porto di San Marco, con a bordo insorti e munizioni.

I prigionieri furono condotti a Porto Principe.

COLONIA, 28. — Fu tenuta qui una numerosa adunanza popolare per la soppressione della schiavitù in Africa. Vi assistevano anche l'arcivescovo e le autorità militari e civili.

Nella risoluzione approvata, si dichiara che la soppressione della schiavitù è un dovere comune a tutti gli Stati cristiani, e che è segnatamente un dovere per lo Stato del Congo, l'Inghilterra e la Germania d'incaricarsi di risolvere la questione mediante una lotta inevitabile.

La risoluzione esprime la fiducia che il Governo dell'Impero garantirà efficacemente l'onore della bandiera e gli interessi tedeschi.

LONDRA, 28. — Il *Times* ha da Durban:

« Il *Dogali* è arrivato e gli ufficiali e l'equipaggio vennero ricevuti con molta cordialità.

ATENE, 28. — Le squadre italiana e tedesca sono giunte ieri al Pireo. Si attende la squadra russa.

Il Re riceverà domani gli inviati straordinari delle potenze.

La stampa ministeriale fa vivi elogi del Messaggio Reale alla Camera.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 27 ottobre 1888

VALORE AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	Prezzi in contanti	Corso Med.	Prezzi nominali
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	»	»	98 27½ p.f.c.
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	»	»	98 27½ p. c.
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 20
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 25
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	95 50
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»		95 »
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	99 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1888	500	500	»	»	470 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	461 75	461 75	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	477 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	792 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	622 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	585 »
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2110 »
Dette Banca Romana	1 luglio 1888	1000	1000	»	»	1170 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	676 »
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	755 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	385 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1 gennaio 1888	500	500	»	»	568 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	1° aprile 1888	500	250	»	»	548 »
Dette Banca Provinciale	1 luglio 1888	250	250	»	»	240 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	982 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° genn. 1888	500	500	»	»	510 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	1465 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	250	»	»	1190 »
Dette Società Acqua Marcia	1 luglio 1888	500	500	»	»	1860 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1888	500	250	»	»	»
Dette Società Immobiliare	1 luglio 1888	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	332 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1888	250	250	»	»	333 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1 luglio 1888	150	150	»	»	240 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	365 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	595 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiaria Incendi	1 luglio 1888	500	100	»	»	500 »
Detta Fondiaria Vita	»	250	125	»	»	260 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	305 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	504 »
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	443 »
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° luglio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Prezzi nominali
4 ½	Francia	90 g.	»	»	99 87½
	Parigi	chèques	»	»	101 05
5	Londra	90 g.	»	»	25 27
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 29 ottobre
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: Mario Bonelli.

Prezzi in liquidazione:

Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 380, 385 50, fine corr.

Az. Soc. Immobiliare 961, fine corr. 965, 967, fine pross.

Az. Soc. Generale per l'illuminazione 73, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 26 ottobre 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 98 170.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 96 000.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 62 487.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 61 195.

V. Trocchi, *presiden.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della Gazzetta Ufficiale.